



COMUNE DI ROCCANTICA

PROVINCIA DI RIETI

Via Dei Nobili,3

CAP 02040 P.IVA e C.F. 00088910575 e-mail roccantica@libero.it

tel.0765/63020-63724 fax0765/63809

IMU - D.L. 133/2013

E' stato finalmente pubblicato, nella G.U. n. 281 del 30 novembre 2013, il testo ufficiale dell'atteso decreto disciplinante il saldo IMU 2013: il [D.L. n. 133 del 30 novembre 2013](#).

Abolizione seconda rata IMU:

l'abolizione del saldo IMU di dicembre riguarda le seguenti categorie di immobili:

-----gli immobili di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) , del [D.L. n. 54/2013](#), ovvero:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonchè alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Dpr n. 616/1977;

-----gli immobili di cui all'art. 4, comma 12 -quinquies, del [D.L. n. 16/2012](#), ovvero la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-----gli immobili di cui all'art. 2, comma 5, del [D.L. n. 102/2013](#), ovvero l'immobile, purchè non sia censito in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

-----i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, di cui all'art. 13, comma 5, del [D.L. n. 201/2011](#), **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;**

-----i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del [D.L. n. 201/2011](#);

Al fine di superare qualsiasi dubbio interpretativo in merito alle tipologie escluse dall'esenzione, il decreto precisa espressamente che l'eliminazione del saldo non riguarda né i terreni agricoli né i fabbricati rurali che non rientrino nelle definizioni di cui sopra: è quindi confermato che si dovrà versare sia sui terreni non posseduti da agricoltori (ad esempio, il privato che possiede un terreno agricolo, a prescindere dal fatto che esso sia coltivato o meno) sia sui fabbricati rurali non strumentali (ad esempio, le abitazioni rurali).

(a cura del Servizio Tributi del Comune)